



*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio*



*Provincia autonoma
di Bolzano*

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA
TUTELA DELLE ACQUE E LA GESTIONE
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE**

Roma, Novembre 2003

VISTA la direttiva comunitaria 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA la direttiva comunitaria 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;

VISTA la direttiva comunitaria 78/659/CEE relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;

VISTA la direttiva comunitaria 83/98/CEE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la direttiva comunitaria 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la direttiva comunitaria 91/676/CEE, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la direttiva comunitaria 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Regolamento CE n.1685/2000 recante norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte riguardante l'ammissibilità delle spese;

VISTO il Regolamento CE n. 2001/37/03 recante "disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente";

VISTI i Regolamenti CE n.438/2001 e CE n. 448/2001 recanti norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte relativa ai sistemi di gestione e di controllo;

VISTO il DPR del 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 che fissa i requisiti chimici e fisici per l'idoneità delle acque alla balneazione;

VISTA la legge 16 aprile 1987 n. 183 che, tra l'altro, ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988 n. 568 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236, recante attuazione della direttiva comunitaria 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142, articoli 74 e 75;

VISTA la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 recante la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni nonché la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 56;

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del suddetto comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTA la legge 18 febbraio 1997, n. 24;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante "disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", con particolare riferimento all'articolo 6;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il D.P.G.R. del 27 febbraio 1995, n. 4/L e la legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige;

VISTA la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 recante norme per l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici nonché la legge 11 febbraio 1994 n. 109, "Legge quadro in materia di Lavori Pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.P. del 5 luglio 2001. N. 41 "regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici;

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ed in particolare l'articolo 15, comma 4 che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 (prosecuzione degli interventi per le aree depresse);

VISTA la legge 23 dicembre 1998 n. 449 (legge finanziaria 1999);

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000);

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ed in particolare gli articoli 141 comma 4, 144 comma 17 e 109 comma 1;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

VISTA il Titolo I della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 nonché la legge 5 gennaio 1994, n.36, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riorganizzazione dei servizi idrici;

VISTA la legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 "Disposizioni sulle acque" ;

VISTO in particolare l'articolo 29 comma 6 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTE la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante norme sul riordino della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano e la legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante norme di riforma dell'ordinamento del personale della Provincia nonché il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 31 luglio 2002 n.179 "Disposizioni in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 luglio 1997 di approvazione del Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

VISTO l'art. 53 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 che detta norme per la determinazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione;

VISTO il Decreto del Ministro del Tesoro, Bilancio e P.E. del 21 ottobre 2000, recante modifiche delle procedure di pagamento del Fondo di rotazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 giugno 2003, n. 185, recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, in attuazione dell'art. 26 e 2 del D.Lgs. 152/99;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante "Disciplina della programmazione negoziata";

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997";

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142 che, nel rispetto dei criteri previsti per la ripartizione dei fondi strutturali tra le aree dell'obiettivo 1 nonché della individuazione delle aree depresse nelle Regioni del Centro-Nord, fissa i criteri per il riparto di 3.500 miliardi di cui alla legge n. 449/98 (legge finanziaria 1999) destinati alle infrastrutture con delibera CIPE 4/99, con la finalità di ricondurre tutte le iniziative ad un disegno organico di sviluppo

VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 44 recante "Accordo di Programma Quadro - Gestione degli interventi mediante applicazione informatica" come modificata dalla Delibera CIPE 3 maggio 2002;

VISTA la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 84 che fissa i criteri per il riparto e la finalizzazione di quote riservate alle agevolazioni industriali ai sensi del punto 1.1 della delibera n. 14/2000 e delle risorse riservate alle infrastrutture ai sensi del punto 3 della citata delibera, previste dalla legge n. 488/99 (legge finanziaria 2000), con destinazione prioritaria ai due assi della "mobilità sostenibile" e del "ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico";

VISTA la delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138 che fissa il riparto delle risorse, pari a 8.430 miliardi di lire previste dalla legge finanziaria 2001, destinate alle aree depresse per il triennio 2001-2003, richiamando i criteri di cui alla delibera 14/2000;

VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2001 n. 23 recante "Disposizioni per l'utilizzo delle risorse destinate al programma stralcio di cui all'articolo 141, comma 4 della legge 388/2000", la quale prevede che i Programmi Stralcio, nel caso di ricorso a finanziamento pubblico, siano oggetto di appositi Accordi di Programma Quadro nell'ambito delle Intese Istituzionali di Programma, ai sensi della Legge 662/97;

VISTA la delibera CIPE 15 novembre 2001 n. 93 "Legge 388/2000 - Art 141, comma 4 - Programmi Stralcio - Modifiche alla delibera 23/2001 e 52/2001";

VISTA la delibera CIPE 3 maggio 2002, n. 36 che, in attuazione dell'art. 73 della legge finanziaria 2002, provvede al riparto delle risorse, pari a 2.744,363 milioni di euro destinate alle aree depresse per il triennio 2000-2004;

VISTA la delibera CIPE adottata in data 2 agosto 2002 di modifica ed integrazione della delibera CIPE n. 16 del 28 marzo 2002 relativa al fondo per la promozione dello Sviluppo Sostenibile di cui all'art. 109 comma 1 legge n. 388/2000, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001;

VISTA la delibera CIPE n. 76 del 2 Agosto 2002 recante "Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, emanata il 9 ottobre 2003 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Servizi per le Politiche di sviluppo territoriale e le Intese, con nota n. 0032538;

VISTO il progetto preliminare stralcio del Piano di bacino adottato con delibera del Comitato Istituzionale del bacino Nazionale del fiume Adige n. 4/95 del 9 novembre 1995;

VISTA la delibera CIPE n. 95 del 4 agosto 2000 recante l'approvazione del quadro comunitario programmatico relativo alle aree ob. 2 per il periodo 2000 - 2006;

VISTA la proposta dell'Autorità del Bacino Nazionale del fiume Adige ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Provincia Autonoma di Bolzano, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale del 12 marzo 2001;

VISTO il Programma Stralcio predisposto dall'Ufficio tutela acque della Provincia Autonoma di Bolzano, approvato dalla Giunta Provinciale con proprio atto deliberativo n. 1843 del 5 giugno 2001 in attuazione dell'art. 141, comma 4 della Legge 388/2000 e considerato, che con il programma di interventi previsti vengono completate le opere ivi comprese;

RICHIAMATI gli atti di Programmazione Provinciale:

- a) Piano Provinciale di intervento per la depurazione delle acque inquinate predisposto ai sensi dell'articolo 18 della L.P. n. 63/73 e approvato in via definitiva con atto deliberativo della G.P. n. 1417 del 23 marzo 1981 ;
- b) Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano (D.P.R. 748/86);
- c) Piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale (LEROP).

CONSIDERATO che con risoluzione approvata il 4 giugno 2002 dalla Camera dei deputati si è impegnato il Governo, a seguito dell'emergenza idrica che coinvolge gran parte del territorio nazionale, a razionalizzare la gestione delle risorse idriche, semplificando le competenze e superando i settorialismi; a promuovere il risparmio idrico nei settori civile, agricolo e industriale; a favorire il riutilizzo irriguo e industriale delle acque reflue depurate; ad accelerare l'attuazione del servizio idrico integrato; ad accrescere la disponibilità di acqua per l'agricoltura; a realizzare gli interventi atti al superamento dell'emergenza idrica per gli usi civili e industriali; a promuovere la realizzazione e la ristrutturazione di grandi schemi idrici e di infrastrutture di accumulo a prevalente uso irriguo, inserendo urgentemente tali opere nel programma operativo dei grandi interventi;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Provincia Autonoma di Bolzano :

- ritengono urgente, ai fini dell'adeguamento agli obblighi comunitari, tutelare la qualità delle acque destinate al consumo umano con misure volte a superare la necessità di ricorrere alle deroghe ai parametri naturali, proteggere la qualità delle sorgenti e delle acque sotterranee che rappresentano il più importante patrimonio di acque destinate all'uso potabile e prevedere il controllo dell'inquinamento da fonti diffuse per consentire l'approvvigionamento di acque di qualità;
- ritengono urgente, in conformità alle indicazioni della Commissione europea, il ricorso ad un trattamento più spinto di quello secondario per contrastare l'eutrofizzazione, dando così puntuale esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 25 aprile 2002;
- ritengono urgente la tutela delle acque superficiali e sotterranee con l'eliminazione delle sostanze pericolose, con particolare riferimento alle 32 sostanze individuate nell'ambito di applicazione della direttiva quadro 2000/60/CE;

- ritengono urgente la tutela delle acque per consentire la balneazione con l'adozione delle misure necessarie per rimuovere le cause dell'inquinamento, così da raggiungere i criteri di qualità indicati dalla normativa vigente e superare la necessità di ricorrere a deroghe;
- ritengono urgente tutelare la qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci con l'adozione delle misure di miglioramento;
- ritengono urgente, ai fini della corretta gestione delle risorse, operare per coordinare gli usi delle risorse medesime, avvalendosi in modo sinergico delle varie fonti di approvvigionamento, razionalizzando i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da utilizzare appieno la capacità di invaso nonché la riduzione delle perdite, migliorando altresì i sistemi di gestione e che in tal senso si adopereranno affinché tutti i soggetti coinvolti svolgano appieno le rispettive proprie competenze;
- ritengono utile incentivare la raccolta e l'utilizzo delle acque meteoriche, l'uso civile, irriguo ed industriale delle acque reflue depurate nonché il riutilizzo delle acque reflue industriali, anche attraverso adeguate previsioni normative, nel rispetto della diversità territoriale regionale e mediante la realizzazione di adeguati impianti di stoccaggio che ne permettano una gestione efficiente superando la stagionalità dei consumi irrigui;
- ritengono urgente adeguare infrastrutture e impianti esistenti così da meglio affrontare le situazioni di crisi avviando altresì la realizzazione di interventi infrastrutturali idonei ad affrontare i problemi della ciclicità e delle modificazioni climatiche;
- ritengono necessario completare il processo di riduzione del numero dei soggetti che intervengono nella gestione degli impianti sovracomunali delle acque reflue urbane dando attuazione alla riorganizzazione del servizio di fognatura e depurazione in Ambiti territoriali ottimali in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8
- ritengono strategico il risparmio idrico in coerenza con gli obiettivi della direttiva quadro 2000/60 a tenore della quale è necessario che le politiche dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva utilizzando anche con un'idonea tariffazione differenziata;
- ritengono necessario promuovere tutte quelle azioni concrete volte al risparmio idrico nei settori civile, agricolo, industriale e di elaborare, mediante le strutture preposte alla raccolta e distribuzione, un piano di interventi per la manutenzione degli impianti per evitare sprechi e ottimizzare l'utilizzo dell'acqua, assicurando quando opportuno anche la realizzazione di reti duali;
- ritengono necessario unificare, semplificare e razionalizzare le competenze, prevedendo interventi sostitutivi in caso di inadempienza o manifesta inefficienza delle autorità preposte;
- intendono perseguire l'accelerazione del processo di riforma del servizio idropotabile nonché di fognatura e depurazione di cui alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 sia per assicurare all'utenza prestazioni conformi ad elevati standard qualitativi e quantitativi, sia per perseguire una efficace politica di tutela e gestione della risorsa idrica, garantendo al massimo le esigenze del consumatore, contemporaneamente alle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia delle risorse idriche;
- ritenuto che in alcuni casi, ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale n. 8/02, sia opportuno affidare la gestione e costruzione degli impianti di depurazione possano con un unico appalto;

CONSIDERATO che per la Provincia Autonoma di Bolzano è previsto che il progetto di piano di tutela delle acque di cui all'articolo 27 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 venga redatto entro il 31.12.2003;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione del Piano di Tutela delle acque di cui all'articolo 27 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 la Provincia Autonoma di Bolzano nonché gli Enti ed i soggetti competenti sono comunque chiamati ad adottare ed attuare le opportune misure per la salvaguardia ed il ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio;

CONSIDERATO che comunque è necessario provvedere al finanziamento e alla realizzazione di una serie di interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili;

RITENUTO strategico prevedere che in ciascun comprensorio irriguo individuato dalla Provincia operi un solo soggetto per le attività di distribuzione degli usi irrigui impostando le gestioni ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

RITENUTO necessario che i gestori dei servizi idrici vengano individuati nel rispetto delle leggi provinciali e comunitarie;

CONSIDERATO in particolare urgente ed indifferibile procedere alla realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione previsti nei Programmi Stralcio di cui all'art. 141 comma 4 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell'Accordo stesso;

CONSIDERATO che per l'attuazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione vengono concessi contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 in base alle disponibilità finanziarie del bilancio provinciale, dando priorità a quelle inserite nel programma stralcio degli interventi urgenti per il completamento ed adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione di cui all'art. 141 c. 4 della legge 388/2000;

PREMESSO che una parte delle opere previste del programma stralcio di all'art. 141 c. 4 della legge 388/2000 sono già state finanziate con fondi a carico del bilancio provinciale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale del 18 giugno 2002. N. 8 i comuni versano annualmente alla Provincia di Bolzano un importo per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di reti fognarie ed impianti di depurazione e che tali importi sono destinati al finanziamento delle opere di cui sopra con priorità per le opere inserite nel programma stralcio di cui all'art. 141 c. 4 della legge 388/2000;

RICORDATO che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha ripartito a favore della Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base della estensione territoriale e del numero degli abitanti delle singole regioni a valere sulle Leggi n. 388/2000 e n. 448/2001, la somma di € 5.530.788,58;

RICORDATO che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha ripartito a favore della Provincia Autonoma di Bolzano 932.480,14 €, di cui € 421.532,12 per il triennio 2001-2003 e € 510.948,02 per il triennio 2002-2004, in attuazione dell'art. 62 comma 14 bis del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n.152 per le finalità di monitoraggio e studio necessarie per l'attuazione del su indicato decreto;

RICORDATO che l'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n.388 attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio un limite di impegno quindicennale in favore

della Provincia Autonoma di Bolzano di € 127.614,95 a decorrere dal 2002 e di ulteriori € 126.273,70 a decorrere dal 2003, finalizzato all'avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato subordinando l'utilizzo a procedure particolarmente complesse in corso di snellimento a livello governativo;

RICORDATO che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno prospettato la necessità di ripartire le risorse sopra richiamate e che tale riparto sarà completato con i necessari provvedimenti;

RICORDATO che alla realizzazione degli interventi individuati dal presente Accordo concorrono al finanziamento lo Stato e la Provincia Autonoma di Bolzano nelle misure descritte in dettaglio negli elaborati allegati;

RITENUTO necessario prevedere nel presente Accordo, l'utilizzo di tutte le risorse disponibili ivi comprese quelle di cui agli articoli 144 comma 17 e 109 della legge 388/2000, nonché quelle previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 che in parte rifinanzia l'articolo 1 comma 1 della legge 426 del 1998 e l'articolo 49 della legge 448 del 1999, subordinando l'utilizzo di tali risorse all'effettiva disponibilità dei relativi fondi;

RITENUTO necessario individuare in appositi elenchi gli interventi urgenti in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui all'art. 141 comma 4 della legge 388/2000;

RITENUTO necessario individuare separatamente gli interventi la cui copertura finanziaria è immediatamente disponibile e gli interventi la cui copertura finanziaria è subordinata a specifici adempimenti;

RITENUTO di dover suddividere il presente Accordo di Programma in due Titoli per un miglior coordinamento delle azioni e delle attività previste;

VISTO il D.Lgs 16 marzo 1992, n. 268 recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

VISTO l'articolo 5 della Legge. 386 /1989 "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con le riforme tributarie", che prevede che le province autonome partecipino alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti sopracitati si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto;

VISTA la Delibera n. 3852 del 27 ottobre 2003 della Giunta provinciale che approva il presente Accordo di Programma Quadro;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA IL PRESENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER IL SETTORE DELLA TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA
DELLE RISORSE IDRICHE

TRA

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- la Provincia Autonoma di Bolzano

in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 24 aprile 2001.

Articolo 1 - Recepimento delle premesse

1. Le Premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

TITOLO 1

Quadro degli obiettivi e delle azioni

Articolo 2 - Obiettivi

- 1 Il presente Accordo, nel rispetto delle disposizioni delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali, regionali e provinciali persegue gli obiettivi di seguito indicati:
 - a) tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo, per gli stessi, gli obiettivi di qualità indicati nella direttiva comunitaria 2000/60/CEE in modo da migliorare l'ambiente acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi idrici;
 - b) ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee così da renderle conformi agli obiettivi di qualità ambientale e a specifica destinazione idonee di cui al D.lgs. 152/99 e alla legge provinciale n. 8/2002;
 - c) ridurre l'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei dando la attuazione alle direttive comunitarie 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole;
 - d) incentivare una politica unitaria di gestione delle risorse mirata all'utilizzo sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine dei corpi idrici, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, garantendo l'uso plurimo attraverso l'integrazione tra le diverse tipologie di utilizzo;
 - e) soddisfare i fabbisogni idrici sull'intero territorio per i vari tipi di utilizzo, fornendo risorse di idonea qualità;
 - f) incentivare la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque reflue depurate;

- g) stimolare l'attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici mediante il perseguimento di obiettivi di efficienza;
- h) garantire che la gestione dei servizi idrici porti alla razionalizzazione delle risorse superando i settorialismi legati ai diversi utilizzi della medesima, guadagnando efficienza in ciascuno dei comparti, assicurando l'affidamento del servizio nel rispetto delle normative comunitarie.
- i) garantire un idoneo sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

Il presente Accordo di Programma è finalizzato al raggiungimento dei predetti obiettivi nonché al superamento delle situazioni di maggiore criticità attraverso l'adozione di specifiche azioni e attività.

Articolo 3 - Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

- 1 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano concordano e sviluppano specifiche azioni miranti a tutelare i corpi idrici, mettendo in campo risorse finalizzate al rilevamento delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici della provincia di Bolzano, adeguati per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa, come indicato nell'Allegato 1 al D.Lgs n. 152/99.
- 2 La Provincia Autonoma di Bolzano assicura la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo come previsto dalla Direttiva 2000/60 entro l'anno 2015 l'obiettivo "buono" come definito dalla legge provinciale 8/02 e dal D.lgs 152/99, nel rispetto delle previsioni temporali intermedie stabilite. A tal fine lo Stato e la Provincia Autonoma di Bolzano si impegnano a completare il recepimento della normativa comunitaria. In particolare per definire gli obiettivi puntuali in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nonché per individuare misure ed interventi, lo Stato e la Provincia Autonoma di Bolzano ritengono necessario accelerare il processo di pianificazione. A tale fine il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e le Autorità di Bacino competenti collaborano con le strutture tecniche della Provincia Autonoma di Bolzano;
- 3 Ai fini di assicurare la tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei, lo Stato e la Provincia Autonoma di Bolzano si impegnano a dare attuazione alle direttive comunitarie 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico, 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole, attraverso interventi volti al controllo dell'inquinamento determinato dagli insediamenti industriali, dagli insediamenti civili e dalle attività agricole.
- 4 In particolare si impegnano a mettere in atto le seguenti azioni:
 - a) per quanto riguarda la direttiva 76/464/CEE si impegnano a incentivare l'innovazione dei cicli produttivi ai fini dell'applicazione di tecnologie meno inquinanti atte a eliminare l'impiego delle sostanze pericolose, nonché a incentivare lo sviluppo di tecniche di trattamento atte a assicurare una maggiore efficienza di rimozione degli inquinanti dagli scarichi, evitando nel contempo il trasferimento dell'inquinamento dalle acque ad altri comparti ambientali. Si impegnano, inoltre a fissare, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico, ovvero dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 372/1999 limiti specifici agli scarichi di sostanze pericolose sia in termini di concentrazioni massime ammissibili, sia di flusso di massa;
 - b) per quanto riguarda la Direttiva 91/271/CE secondo il disposto dell'art.5, paragrafo 5, si impegnano ad assoggettare gli agglomerati siti nel territorio provinciale drenanti in area sensibile agli obblighi previsti per le aree sensibili medesime in particolare accelerando l'attuazione degli interventi di fognatura, collettamento e depurazione;


- c) per quanto riguarda la direttiva 91/676/CEE si impegnano a verificare la necessità di designare aree vulnerabili sulla base dei criteri previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale di attuazione, adottando in tal caso i programmi di azione necessari a prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato da nitrati da fonti agricole, nonché i fenomeni eutrofici. Si impegnano altresì a dare piena attuazione ai programmi di azione ed a quanto previsto dal codice di Buona Pratica Agricola così come integrato a livello locale e alle direttive del Piano di sviluppo rurale della provincia Autonoma di Bolzano 2000-2006.
- d) nell'ambito del Piano di Sviluppo rurale 2002-2006 si impegnano, inoltre, a dare priorità all'applicazione delle misure volte alla riduzione degli apporti azotati e alla adozione di forme di gestione dei suoli mirate alla minimizzazione dei rilasci di azoto, nonché alle misure volte alla riduzione dei rilasci di sostanze pericolose contenute nei fitofarmaci.
- 5 La Provincia Autonoma di Bolzano fornisce, le informazioni richieste per ottemperare agli obblighi di informazione di cui alle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, 76/464/CEE, in conformità a quanto stabilito ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs. 152/99.
- 6 Per assicurare la tutela quantitativa dei corpi idrici lo Stato e la Provincia Autonoma di Bolzano si impegnano a rivedere le concessione alle derivazioni, assicurando il minimo deflusso vitale nei corpi idrici superficiali e limitando i prelievi da falda ai quantitativi consentiti dall'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
- 7 Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 4 - Ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano possono concordare e sviluppare specifiche azioni miranti a tutelare corpi idrici di particolare pregio tra cui i seguenti:
Torrente Aurino tra Campo Tures e Brunico;
Fiume Adige;
Laghi tra cui i seguenti: lago di Favogna, lago di Caldano, laghi di Monticalo, lago di Santa maria (Tret), lago di Costalovara, lago di Fiè, lago di Varna e lago di Braies;
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano concordano e sviluppano specifiche azioni miranti alla ricostruzione di ambienti umidi funzionali al ripristino delle valenze ambientali ed ecosistemiche caratteristiche delle zone umide naturali. Tali azioni rientrano nelle attività previste relative al progetto comunitario sulle Wetlands guidato dall'Italia nell'ambito della strategia comune di implementazione della direttiva 2000/60/CE.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 5 - Riduzione degli scarichi di sostanze pericolose

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano possono concordare e sviluppare specifiche azioni miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE, derivanti da attività industriali, nonché ad eliminare gli apporti agli impianti di depurazione di acque reflue urbane derivanti dal



conferimento ad essi di rifiuti liquidi provenienti da settori industriali diversi da quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/271/CEE. I reflui contenenti sostanze pericolose potranno essere conferiti esclusivamente in impianti opportunamente individuati ed autorizzati.

2. Per le finalità di cui al precedente punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano possono stipulare uno o più accordi integrativi.

Articolo 6 - Gestione integrata della risorsa idrica


1. La Provincia Autonoma di Bolzano, in conformità con il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nel territorio della provincia di Bolzano (D.P.R. 748/86) e del proprio Piano di tutela delle acque di cui all'art. 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 individua le criticità nell'uso della risorsa, adottando idonee misure di risparmio, riduzione e controllo dell'estrazione e derivazione, tenendo conto degli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.
2. Ai fini della corretta gestione delle risorse la Provincia Autonoma di Bolzano pone in essere le azioni necessarie per razionalizzare i sistemi di raccolta e distribuzione in modo da sfruttare a pieno le capacità d'invaso, migliorando altresì i sistemi e gli strumenti di gestione.
3. Al fine di conseguire una corretta gestione delle risorse idriche, e la Provincia Autonoma di Bolzano, opera per accelerare l'attuazione di quanto previsto al Titolo I e II della L.P. 8/02 ed in particolare del Servizio integrato di fognatura e depurazione ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8.
4. La Provincia Autonoma di Bolzano provvederà ad attuare gli interventi di riciclo e riutilizzo dell'acqua ai sensi dell'art. 37 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 con l'emanazione del previsto regolamento di esecuzione ed in conformità alle finalità previste dal D.M. 12 giugno 2003, n. 185;
5. Per le finalità di cui ai precedenti punti il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano possono stipulare uno o più accordi integrativi.

TITOLO 2

Interventi con copertura immediata

Articolo 7 - Modalità di finanziamento e caratteristiche degli interventi

1. Il presente Accordo di Programma è finalizzato a superare le situazioni di maggiore criticità, attraverso l'attuazione degli interventi riportati nella relazione tecnica, di cui all'Allegato E, parte integrante del presente Accordo di Programma Quadro
2. Al tal fine con il presente Accordo di Programma è assicurato il concorso finanziario dell'Unione Europea, dello Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano con i gestori dei servizi.
3. In particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio concorre alla copertura finanziaria attraverso il riparto, ulteriore rispetto a quello già effettuato nell'anno 2000, delle risorse di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 e GAB/DEC/059/2002 del 2 Settembre 2002.
4. Negli allegati A-D del presente accordo sono riportati per ogni settore gli elenchi degli interventi previsti. Per ogni intervento viene indicato:
 - a. il costo stimato
 - b. i tempi di attivazione ovvero l'appartenenza ad una delle seguenti classi:



1. "Immediata", ovvero subito tramite il presente accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili. Per questi interventi sono redatte le apposite schede intervento previste dalle delibere CIPE 44/2000 e 76/2002, di cui all'allegato 1;
2. "Differita", ovvero attivati tramite le procedure indicate al successivo art. 19 comma 3 del presente accordo, finanziati con risorse non disponibili alla data della stipula del presente accordo;
5. Gli interventi di cui agli allegati sono inseriti nel Piano Straordinario di cui all'art. 6 della legge 23 maggio 1997, n° 135.

Articolo 8 - Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Sono individuati nell'Allegato A gli interventi di fognatura, collettamento e depurazione compresi nel programma stralcio degli interventi di cui all'art. 141 c. 4 della legge 388/2000 nonché ulteriori opere nel frattempo individuate come urgenti.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 1.
3. Entro 60 giorni dalla data del presente Accordo la Provincia Autonoma di Bolzano provvede ad aggiornare il sopra citato programma stralcio alle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 91/271/CE. Gli ulteriori fabbisogni che saranno espressi da tale aggiornamento saranno posti a carico della Provincia Autonoma di Bolzano sulla quota prevista per la realizzazione di reti fognatura, collettamento e degli impianti di depurazione ai sensi degli articoli 54 e 55 della L.P. n. 8 del 18 giugno 2002, degli enti competenti per il servizio di fognatura e depurazione nonché con ulteriori fondi statali che nel frattempo si rendessero disponibili.
4. Per le finalità di cui al precedente punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano possono stipulare anche uno o più accordi integrativi.

Articolo 9 - Ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione possono concordare e sviluppare specifiche azioni miranti a tutelare corpi idrici di particolare pregio (allegato B) tra cui i seguenti:
Torrente Aurino tra Campo Tures e Brunico;
Fiume Adige;
Laghi tra cui i seguenti: lago di Favogna, lago di Caldano, laghi di Monticalo, lago di Santa maria (Tret), lago di Costalovara, lago di Fiè, lago di Varna e lago di Braies;
2. Le attività finalizzate all'implementazione del progetto comunitario Wetlands guidato dall'Italia nell'ambito della strategia comune di implementazione della direttiva 2000/60/CE, saranno realizzate anche con le risorse di cui alla Tabella 2.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano possono stipulare uno o più accordi integrativi

Articolo 10 - Interventi urgenti per la riduzione degli scarichi di sostanze pericolose

1. Sono individuati nell'allegato C gli interventi miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE. A tal fine la Provincia Autonoma di Bolzano sviluppa specifiche azioni miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate dalla Decisione n. 2001/2455/CE. A tal fine procede alla stipula di Accordi di Programma con singole

- imprese ai sensi dell'art. 29 comma 6 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8, impegnando risorse finanziarie ai fini di assicurare l'eliminazione dagli scarichi di tali sostanze.
2. I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 3.
 3. Per le finalità di cui al punto 1 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Provincia Autonoma di Bolzano possono stipulare con i soggetti interessati uno o più accordi integrativi. Il finanziamento di tali accordi potrà essere integrato con le risorse che verranno rese disponibili da parte degli altri soggetti sottoscrittori degli specifici Accordi, e conseguentemente verranno aggiornate le relative schede intervento.

Articolo 11 - Interventi di monitoraggio

1. Comprendono gli interventi specifici di cui all'allegato D finalizzati alla pianificazione nel settore della tutela delle acque e al rilevamento delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici della provincia di Bolzano, adeguati per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della risorsa, come indicato nell'Allegato 1 al D.Lgs n. 152/99.
- I sopraindicati interventi sono realizzati con le risorse di cui alla Tabella 4. Trattandosi di finanziamenti per compiti istituzionali della Provincia Autonoma di Bolzano e non per la realizzazione di opere, non è richiesta la compilazione delle schede intervento di cui all'allegato E.

Articolo 12 - Quadro riassuntivo degli interventi urgenti

1. Gli interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'Allegato A, trovano copertura attraverso l'impiego delle seguenti risorse:

Tabella 1 – Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.7)

Valori in Euro

Corpi idrici superficiali e sotterranei		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 e legge 448/2001	5.530.788,57
	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Economie piano straordinario Legge 135/1997	446.735,22
	Ministero dell'Economia e delle Finanze Fondi Aree depresse: Del. CIPE 36/2002	2.754.523,00
	Fondi Provincia Autonoma di Bolzano Legge provinciale n. 8/02	5.975.451,58
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 – Art. 144, comma 17	253.888,65 (valore attualizzato pari a ca. 2.680.380,00)
	Fondi Provincia Autonoma di Bolzano Legge provinciale n. 8/02	2.199.620,00
TOTALE		19.587.498,37

2. Gli interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati, nonché le attività di assistenza nelle zone umide della Provincia finalizzate all'implementazione del progetto comunitario Wetlands troveranno copertura finanziaria anche attraverso l'impiego delle seguenti risorse.

Tabella 2 – Interventi urgenti finalizzati al ripristino e alla tutela dei corpi idrici pregiati (art.9)

Valori in Euro

Corpi idrici superficiali e sotterranei		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Delibera CIPE 36/2002	20.000,00
	Provincia Autonoma di Bolzano	10.000,00
TOTALE		30.000,00

3. Gli interventi urgenti finalizzati alla riduzione ed eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose di cui all'Allegato B di cui al presente Accordo di Programma trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse.

Tabella 3 – Interventi urgenti finalizzati alla riduzione e eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose (art.10)

Valori in Euro

Corpi idrici superficiali e sotterranei		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse subordinate a specifici adempimenti	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 – Art. 109	83.714,71
	Risorse private - da individuare	216.285,29
TOTALE		300.000,00

4. Gli interventi di monitoraggio e pianificazione finalizzati alla definizione ed al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui all'Allegato C, trovano copertura finanziaria attraverso l'impiego delle seguenti risorse:




Tabella 4 – Interventi di monitoraggio (art.11)

Importi in Euro

Monitoraggio e Pianificazione		
Tipologia	Fonte	Importo
Risorse immediatamente disponibili	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000	421.532,12
	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 448/2001	510.948,02
	Fondi Provincia Autonoma di Bolzano Legge provinciale n. 8/02	352.419,86
TOTALE		1.284.900,00


5. Il complesso delle risorse attivate per la realizzazione degli interventi è quindi riportata nella tabella 5.

Tabella 5 – Riepilogo delle risorse attivate per settore di intervento

Importi in Euro

SETTORE	IMPORTO
Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	19.587.498,37
Interventi urgenti finalizzati alla riduzione e eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose	300.000,00
Interventi finalizzati alla tutela dei corpi idrici pregiati	30.000,00
Interventi di monitoraggio e pianificazione	1.284.900,00
TOTALE	21.202.398,37

6. I fondi statali saranno erogati alla Provincia Autonoma di Bolzano che li potrà gestire direttamente per interventi di propria competenza o assegnerà agli Enti competenti, i fondi di rispettiva competenza. Gli Enti competenti assicurano la realizzazione degli interventi nel rispetto della disciplina vigente.
7. La Provincia Autonoma di Bolzano eroga agli Enti competenti i fondi di ciascun singolo intervento ai sensi della normativa provinciale in vigore (deliberazione della giunta provinciale 2 settembre 2002, n. 3154) secondo le seguenti modalità: la liquidazione dei contributi avviene dietro presentazione della relativa documentazione di spesa fino al 90% del contributo concesso. Per la liquidazione del residuo 10% viene inoltre richiesto il certificato di collaudo dei lavori o, quando non richiesto, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori, ed un parere dell'Ufficio Tutela Acque.
8. Le economie accertate confluiscono su di un fondo provinciale e alla loro riprogrammazione provvede la Provincia Autonoma di Bolzano, di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, nell'ambito degli interventi inseriti negli atti programmatici di cui agli allegati, dandone comunicazione al Comitato Paritetico di Attuazione e compilando le relative schede intervento.



Articolo 13 - Quadro finanziario degli interventi immediatamente attivati

1. Il costo complessivo degli interventi immediatamente attivati con il presente accordo, finanziati con risorse immediatamente disponibili e per i quali sono state redatte le apposite schede intervento redatte ai sensi della delibera CIPE n. 44/00 e 76/02 è pari a € 15.992.398,37.
2. La copertura finanziaria degli interventi indicati al comma 1 è assicurata dalle risorse immediatamente disponibili riportate nel Quadro A.

Quadro A - Copertura finanziaria degli interventi immediatamente attivati per fonte di finanziamento ed annualità

Importi in Euro

Fondi/Soggetto finanziatore	Annualità			
	2001-2002	2003-2004	TOTALE	Cap.
Fondi Ministero Ambiente L.388/2000 L. 448/2001	2.500.219,49	3.030.569,08	5.530.788,57	7082
Ministero dell'Ambiente- Fondi ex art.62 comma 14 bis D.lgs. 152/99 per pianificazione e monitoraggio	421.532,12	510.948,02	932.480,14	7082
Ministero dell'Ambiente Economie piano straordinario Legge 135/1997	446.735,22	0,00	446.735,22	
Provincia Autonoma di Bolzano Legge provinciale 8/2002	3.327.000,00	3.000.871,44	6.327.871,44	
Fondi Aree depresse : - Del. CIPE 36/2002	0,00	2.754.523,00	2.754.523,00	
TOTALE	6.695.486,83	9.296.911,54	15.992.398,37	

3. Il presente Accordo assicura inoltre la copertura finanziaria disponibile subordinatamente a specifici adempimenti per gli interventi indicati all'articolo 6 comma 4 b.2. la cui copertura è riportata nel Quadro B. Le relative schede intervento redatte ai sensi delle delibera CIPE 44/00 e 76/02 saranno formalizzate non appena le relative risorse finanziarie saranno trasferibili. Tali schede saranno pertanto inserite dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel sistema informatizzato del Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito della comunicazione dell'effettiva disponibilità delle risorse e della successiva autorizzazione del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.



**Quadro B - Quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili
subordinatamente a specifici adempimenti per fonte di finanziamento ed annualità**

Importi in Euro

<i>Fondi/Soggetto finanziatore</i>	<i>Annualità</i>			
	2001-2002	2003-2004	TOTALE	Capitolo
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 - Art. 144, comma 17	1.347.270,00 (valore attualizzato del contributo annuo di 127.614,95)	1.333.110,00 (valore attualizzato del contributo annuo di 126.273,70)	2.680.380,00 (valore attualizzato del contributo annuo di 253.888,65)	8614
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Legge 388/2000 - Art. 109	47.617,08	36.097,63	83.714,71	7306
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Delibera CIPE 36/2002	0	20.000,00	20.000,00	
Provincia Autonoma di Bolzano Legge provinciale 8/2002	0,00	2.209.620,00	2.209.620,00	
Fonti imprese private da individuare	0,00	216.285,29	216.285,29	
TOTALE	1.394.887,08	3.815.112,92	5.210.000,00	

Articolo 14 - Soggetto responsabile dell'attuazione delle azioni previste nell'Accordo di Programma

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo viene individuato quale responsabile dell'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro il Geom. Ernesto Scarperi Direttore dell'Ufficio tutela acque.
2. Il responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni/interventi ricompresi nell'Accordo, attivando gli strumenti organizzativi necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere di concerto con i responsabili delle singole azioni/interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
 - d) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, evidenziando i risultati.
 - e) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnala

The image shows a circular official stamp with illegible text around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink. The signature appears to be 'Ernesto Scarperi'.

l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dall'art. 8, punto 8.6 dell'Intesa Istituzionale di programma;

- f) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di gestione, di cui all'art.8 dell'Intesa Istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- g) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, secondo le procedure indicate dalla apposita circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 9 Ottobre 2003, trasmettendo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la qualità della vita - e al Comitato paritetico di attuazione, di cui all'art. 9 dell'Intesa Istituzionale di Programma, le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento già predisposte dal CIPE; le schede saranno accompagnate da una relazione redatta ai sensi della delibera CIPE 76/02, evidenziando in particolare lo stato di attuazione dell'accordo, ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, l'eventuale proposta di iniziative correttive da assumere al fine di superare l'ostacolo, i progetti non attivabili o non completabili, e dichiarando conseguentemente la disponibilità delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi;
- h) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo successivo del presente Accordo.

Articolo 15 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento di cui alle delibere CIPE 44/2000 e 76/2002 e riportate nell'Allegato E del presente Accordo, estratte dall'applicazione informatica di cui alla sopraindicate delibere CIPE;
 - b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c) ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale agli stessi imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del responsabile dell'attuazione del presente Accordo;

Articolo 16 - Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Per ogni intervento immediatamente attivato viene indicato il responsabile dell'attuazione dell'intervento, nominato su indicazione del responsabile dell'attuazione dell'accordo.
2. Il responsabile dell'intervento ha il compito di:
 - a) verificare l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento e segnalare ai responsabili dell'Accordo gli eventuali ritardi ed ostacoli tecnico-amministrativi che ne impediscono l'attuazione;

- b) compilare, con cadenza almeno semestrale, la scheda di monitoraggio dell'intervento, secondo le procedure indicate dalla apposita circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 9 Ottobre 2003, e trasmetterla al responsabile dell'Accordo;
 - c) fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento.
3. Il responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento, viene nominato ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della Legge Provinciale n. 17 del 1993 e del suo regolamento di attuazione.
 4. Nello stesso tempo il soggetto/ente responsabile della realizzazione del singolo intervento predispose e consegna ai responsabili dell'Accordo una relazione sintetica dell'intervento, gli eventuali elaborati progettuali, il cronogramma dei lavori, nonché l'atto amministrativo di impegno alla realizzazione dell'intervento e l'eventuale atto di impegno della propria quota di cofinanziamento.

Articolo 17 - Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo Quadro, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita le Parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 18 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico d'attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.

7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Comitato Paritetico di Attuazione dell'APQ attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati.
9. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19 - Disposizioni generali


1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo è in vigore fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di programma che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.

Le parti danno atto che in materia di contabilità, controllo, vigilanza, responsabilità contrattuale si applicano le rispettive norme vigenti per il personale della Provincia Autonoma di Bolzano e che ai sensi dell'articolo 5 della Legge. 386 /1989 "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano con le riforme tributarie" i finanziamenti vanno concessi a prescindere da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi.

Roma, li 4 novembre 2003


Ministero dell'Economia e delle Finanze
Direttore del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese

Paolo Emilio Signorini




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Direttore della Direzione Generale per la qualità della vita

Gianfranco Mascazzini



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttore della Direzione Generale Reti

Roberto Sabatelli



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direttore della Direzione Generale Servizio per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale
Giuseppe Serino

Provincia Autonoma di Bolzano
Direttore dell'Ufficio tutela acque
Ernesto Scarperi



ELENCO ALLEGATI

Allegato A - Interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Allegato B - Interventi urgenti finalizzati al ripristino e tutela dei corpi idrici pregiati

Allegato C - Interventi urgenti finalizzati alla riduzione e eliminazione degli scarichi di sostanze pericolose

Allegato D - Interventi di monitoraggio e pianificazione

Allegato E - Relazione tecnica

Allegato F - Schede intervento